

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA-GIULIA  
**COMUNE DI VISCO**

**VARIANTE N. 18 AL PRGC**

COMMITTENTE:

SGM Srl  
Sistema Gestione Montaggi

IL PROGETTISTA  
ING. ANTONIO NONINO

**VAS**

**Rapporto preliminare per la verifica di  
assoggettabilità a VAS**

serie	versione	data	note	redatto	verificato
-	A	Febbraio 2019			
numero d'ordine	n° pratica				
-					

**Ing. ANTONIO NONINO**  
Via Baldasseria Bassa, 160 - 33100 UDINE  
tel 0432/294922, fax 0432/504507  
email info@gruppo5.net  
P. IVA 01367100300, C.F. NNN NTN 54A07L843H



## VARIANTE N. 18

### RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

- Documento di verifica -

#### **Premessa**

Il presente documento viene redatto con il fine di identificare, descrivere e valutare i potenziali effetti sull'ambiente connessi alle previsioni introdotte dalla variante urbanistica n. 18 al PRGC vigente del Comune di Visco.

Ai sensi dell'art.6 (commi 3 e 3bis) del D.lgs.152/2006, in via preliminare all'attivazione della procedura di VAS per piani e programmi inerenti piccole aree a livello locale o che comprendano modifiche di rilevanza minore, nonché per i piani e programmi - diversi da quelli di cui all'art. 6 comma 2 - che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, viene effettuata una verifica della necessità o meno di assoggettare i suddetti piani alla valutazione ambientale. Tali piani e programmi sono soggetti a VAS qualora ne vengano accertati effetti significativi sull'ambiente applicando la procedura di verifica indicata dall'art. 12 del decreto legislativo.

Da un'analisi degli elementi a disposizione si è verificato che le caratteristiche territoriali ed i contenuti della variante non interferiscono con elementi tali da attivare direttamente la procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2 dell'art.6 D.lgs.152/2006 e s.m.i.

La variante n° 18 si configura come variante di "livello comunale" ed il riferimento specifico si trova all'art. 10 della LR 21/2015 (cfr. paragrafo successivo "Riferimenti normativi della variante").

Pertanto si ritiene che le previsioni della variante n. 18 debbano essere valutate preventivamente negli effetti ambientali attraverso la procedura di verifica di cui all'art.12 del D.lgs.152/2006 più sopra richiamato.

Il presente documento viene redatto nei contenuti dell'allegato I del D.Lgs. 4/2008 ovvero nei criteri dell'allegato II della direttiva comunitaria 2001/42/CE.

#### Riferimenti normativi della variante

La normativa di riferimento per redazione della variante in argomento è la LR 21/2015; trattasi infatti di una variante di livello comunale con strumento urbanistico vigente dotato di rappresentazione schematica delle strategie di piano.

Nello specifico si è fatto riferimento all'art. 10. Per certificare che la variante in oggetto è una variante di "livello comunale". così come viene definita dall'art. 2 comma 1 lettera a) della LR 21/2015 .si riportano le seguenti valutazioni:

L'art. 3, comma 1, lett. b) della LR 21/15, prevede la seguente condizione:

*(le varianti) "attuano le modalità operative già previste nei vigenti strumenti urbanistici per il trasferimento nell'assetto azionativo delle funzioni insediative e infrastrutturali indicate soltanto nell'ambito dei piani struttura, qualora tali modalità rispettino le condizioni di cui alla lettera a), i limiti di soglia di cui all'articolo 4 e le modalità operative di cui all'articolo 5".*

La variante in esame riguarda l'ampliamento della zona omogenea D3 e rispetta le modalità operative previste nel vigente PRGC in quanto rispetta le condizioni di cui lettera a) andando a modificare unicamente le zone omogenee già previste nell'assetto azionativo dallo strumento urbanistico comunale, attraverso l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse e non è in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali. Per quanto riguarda i limiti di soglia e modalità operative definiti agli articoli 4 e 5 della LR 21/2015 vengono rispettati i limiti di soglia indicati alla lettera g) dell'art. 4 della citata legge in quanto l'ampliamento

della superficie coperta degli insediamenti produttivi non supera il 25 per cento della superficie coperta relativa all'insediamento singolo esistente;

Per quanto riguarda le limitazioni per le zone Produttive previste dalla stessa LR 21/15, valide sia per le varianti di livello comunale che non, il comma 3 dell'art.10 dispone che:

*“La formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti i cui contenuti prevedono nuove zone omogenee D e H ... ovvero l'ampliamento delle stesse, non rientranti nella fattispecie delle varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21 ..., oltre a quanto disposto in materia di contenuti, procedure di adozione e approvazione, nonché di validità temporale e salvaguardia ai sensi degli articoli 63 bis e 63 ter, deve dimostrare e documentare tutte le condizioni riportate nel comma 5 e rispettare i criteri operativi dei commi 6 e 7”.*

Di detti condizioni e criteri operativi viene dato ampio resoconto nella relazione illustrativa, a cui si rimanda per maggiori delucidazioni, dove vengono dimostrati e documentati.

## **1. Caratteristiche della Variante, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:**

### **1.1) In quale misura la Variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.**

La variante n. 18 al PRGC del Comune di Visco ha per oggetto l'ampliamento di una zona D3 già esistente sulla quale è insediata la società S.G.M srl - Sistema Gestione Montaggi, in un'area a destinazione prettamente produttiva, si trova infatti al centro di due stabilimenti di carattere industriale-artigianale (stabilimento K.R.I. – raffineria di petrolio e la ditta S.G.M. srl, per l'appunto, attuale proprietario del fondo oggetto di variante).

L'azienda S.G.M. srl si occupa della progettazione, realizzazione di sistemi e servizi integrati per l'impiantistica elettrica, l'impiantistica meccanica, le telecomunicazioni, le reti strutturate, la sicurezza, la carpenteria leggera e pesante e la tubisteria. L'attuale struttura produttiva di detta società è costituita da 3 corpi di fabbrica con una superficie coperta di circa 20.000 mq, 70.000 mq di aree di pertinenza, utilizzati come piazzali scoperti ed una palazzina destinata ad uffici e servizi, che si sviluppa su due piani fuori terra, con una superficie coperta di circa 800 mq. Il compendio, nella sua globalità, occupa una superficie di oltre 90.000 mq. Nel programma di sviluppo l'azienda ha in proposito di accorpate l'intera struttura progettuale ed amministrativa oltre che potenziare parti delle strutture produttive aziendali esistenti. Considerato che questa tipologia di industria necessita di ampi piazzali di deposito e di stoccaggio delle macchine e dei prodotti, vi è l'esigenza di ampliare l'area di pertinenza a carattere produttivo. Tale area troverebbe risposta ideale nell'area oggetto della presente variante, in adiacenza alla struttura produttiva esistente e di proprietà della SGM. Questa scelta risulta la soluzione migliore anche per l'oggettiva indisponibilità funzionale a collocare le attività in zone omogenee compatibili in quanto quest'ultime sono di fatto sature.

Dall'analisi effettuata e riportata nella relazione di variante, si è altresì preso atto che nel contesto territoriale di riferimento (compresi i comuni limitrofi) non sono state rinvenute aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA, art.8 della LR 21/2015) che devono costituire riferimento localizzativo prioritario per l'insediamento di nuove attività produttive.

In considerazione che l'ampliamento della superficie della zona omogenea D3 si rende indispensabile in funzione della realizzazione di aumenti della superficie coperta di edifici esistenti; ricordato che l'allinea 2 della lettera g) dell'art. 4 della LR 21/2015 impone *“in ogni caso la superficie della zona non può essere ampliata oltre il 25 per cento di quella vigente relativa all'insediamento singolo esistente”*; rilevato che la superficie della zona omogenea D3 e D3/S di via Gorizia possa essere considerata, sotto il profilo urbanistico, come *“insediamento singolo esistente”* ancorché suddiviso in più proprietà ed unità locali; riscontrato che l'area delle zone D3 e D3/S

esistenti presentano una superficie complessiva pari a 285.815 mq; visto che la superficie massima ammissibile della norma risulta pertanto essere di 71.453,75 mq; ne consegue che la nuova area prevista con la presente variante, che presenta una superficie di 29.098 mq, rispetta ampiamente il limite di soglia previsto per legge.

Esprese le dovute valutazioni, la variante comporta, perciò, tale variazione:

**da zona E6/S - di rispetto alla residenza**

**a zona D3- per insediamenti industriali ed artigianali singoli esistenti per mq 29.098.65.**

A livello normativo, per tenere in considerazione aspetti connessi all'invarianza idraulica e della sostenibilità dei nuovi interventi degli interventi sotto il profilo ambientale con la presente variante si introducono delle integrazioni al testo delle norme di attuazione al fine di incentivare nella realizzazione dei nuovi fabbricati a carattere produttivo, l'utilizzo delle coperture a verde ad alta efficienza energetica e la prescrizione di realizzare pavimentazioni drenanti nell'area di pertinenza degli edifici.

Detta variante, come meglio specificato al capitolo 1.2 ed 1.3, rispetta le condizioni di cui alla LR 21/2015, art. 3, comma 1, lett. a); per quanto riguarda i limiti di soglia, vengono rispettati quelli indicati alla lettera g), comma 1, dell'art. 4 in quanto l'ampliamento della superficie coperta degli insediamenti produttivi non supera il 25 per cento della superficie coperta relativa all'insediamento singolo esistente.

Per quanto riguarda le limitazioni per le sole zone produttive derivanti dalla LR 05/2007, art. 63 quinquies e contenute nella LR 21/2015, la variante dimostra e documenta tutte le condizioni e rispetta i criteri operativi stabiliti rispettivamente nel comma 5 e nel comma 6 dell'art. 10 della LR/2015 (art. 63 quinquies della LR 5/07). Per dette dimostrazioni, si rimanda direttamente alla relazione illustrativa i variante.

**1.2) In quale misura la Variante influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.**

Le previsioni in capo alla variante in analisi non intervengono con modifiche al livello strutturale del Piano regolatore, solo in quello azionativo di tipo operativo e normativo. Il piano struttura già ricomprende l'area oggetto di variante all'interno degli ambiti produttivi. La variante inoltre non presenta influenze né interferenze nei livelli di pianificazione gerarchicamente ordinati.

**1.3) la pertinenza delle Varianti per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.**

La variante n. 18, intervenendo all'interno della flessibilità concessa nel Piano Struttura, rientra nei punti di cui all'art. 17 del Regolamento Attuativo della parte I Urbanistica della L.R. 5/2007.

La non sostanzialità dei contenuti individuati con le modifiche puntuali non permette oggettivamente di stabilire, soprattutto per il livello di dettaglio, se via sia un'integrazione delle considerazioni ambientali finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile.

**1.4) Problemi ambientali pertinenti alla Variante.**

La variante viene redatta per una richiesta di modifica puntuale che trova coerenza all'interno degli obiettivi fissati all'interno della pianificazione comunale di Visco. Gli interventi, confinati all'interno della flessibilità del piano, garantiscono a priori una sostenibilità degli stessi rispetto ad un disegno di sviluppo individuato nella pianificazione strutturale del territorio.

Si rileva comunque che la modifica consta in un ampliamento di un'area produttiva già esistente, all'interno di un contesto prettamente produttivo. Effettuando una valutazione dei problemi ambientali imputabili alla modifica, si ritiene che le previsioni non presentino punti di criticità

ambientale di cui si renda necessario un ulteriore approfondimento.

### **1.5) La rilevanza della Variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.**

I contenuti della variante non sono tali da individuare elementi per l'attuazione della normativa comunitaria del settore dell'ambiente.

## **2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:**

### **2.1) Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti**

Una volta verificata la sostenibilità funzionale delle previsioni è necessario focalizzare l'attenzione sugli eventuali ribaltamenti negativi che le modifiche introdotte sono suscettibili di rivestire, in modo da valutare e mitigare futuri potenziali impatti.

A questo riguardo, vale la pena richiamare l'attenzione sul fatto che l'evolvere delle istanze di attenzione ambientale per contenere al massimo gli effetti negativi che le nuove opere possono produrre nel loro immediato intorno consente oggi di realizzare interventi molto più rispettosi dei contesti indagati di quanto non sia accaduto nel passato. Di conseguenza, nella consapevolezza che il patrimonio naturale e storico dei luoghi non è un bene di proporzioni illimitate al quale si può liberamente ed impunemente attingere ma presenta dimensioni finite, si interviene oggi con la massima cura ed attenzione, sia a livello di protezione "attiva" (ossia all'atto delle scelte progettuali), sia a livello di protezione "passiva" ossia nella fase di individuazione degli interventi di protezione.

Le previsioni introdotte, oggetto di valutazione del presente documento, possono essere analizzate stabilendo i principali effetti riconducibili ad ogni singola componente ambientale o antropica:

<b>Componente</b>	<b>Valutazione</b>	<b>Descrizione Effetti</b>
Suolo	-	La variante va ad ampliare un'area produttiva esistente a scapito di un'area di tipo agricolo (di rispetto della residenza), la quale attualmente costituisce una zona di filtro all'interno di un ambito prettamente produttivo. Le modifiche evidentemente consumano suolo al fine di consentire detta estensione. Altre alternative sono state prese in considerazione ma scartate poiché non praticabili. Nella relazione illustrativa di variante vengono ampiamente argomentate le condizioni e le modalità operative che portano a questa decisione. Si specifica comunque che l'ampliamento, rientrando sempre all'interno di un ambito prettamente produttivo e già previsto dal piano struttura vigente, rispetta abbondantemente il limite di soglia previsto dalle normative vigenti: infatti l'estensione della superficie coperta dell'insediamento produttivo non supera il 25% della superficie coperta relativa all'insediamento singolo esistente. Inoltre, sotto il profilo ambientale, ai fini di una maggior sostenibilità dell'intervento e per l'invarianza idraulica, si introducono delle integrazioni al testo delle norme di attuazione al fine di incentivare nella realizzazione dei nuovi fabbricati a carattere produttivo l'utilizzo delle coperture a verde ad alta efficienza energetica e la prescrizione di realizzare pavimentazioni drenanti nell'area di pertinenza degli edifici. Ulteriori norme per la mitigazione ambientale sono già contenute nell'articolo normativo

		affidente la zona D3 del piano vigente. Verranno altresì rispettate le condizioni di sostenibilità ambientale richieste dalle specifiche normative e, in particolare, le nuove previsioni, anche se non collocabili entro il contesto delle APEA <sup>1</sup> , possiedono caratteristiche e requisiti tali da conferire all'insediamento un elevato livello prestazionale sotto il profilo ambientale e del risparmio delle risorse naturale.
Acqua	=	La portata delle modifiche introdotte non è tale da individuare particolari criticità nel prelievo della risorsa.
Aria	=	Le modifiche introdotte non sono tali da introdurre sorgenti puntuali per l'incremento degli attuali livelli atmosferici.
Biodiversità	=	Le modifiche introdotte non sono tali da alterare le caratteristiche naturali presenti.
Paesaggio e patrimonio culturale	=	Le modifiche non intervengono nel merito di considerazioni di carattere paesaggistico e non influiscono su ambiti che presentano particolari elementi da salvaguardare per le loro caratteristiche naturali, in quanto interessano ambiti con caratteristiche ambientali già compromesse.
Rumore	=	Le modifiche introdotte non sono tali da introdurre sorgenti puntuali per l'incremento degli attuali livelli acustici, o previsioni che possano creare delle condizioni di criticità.
Popolazione	=	La variante non introduce previsioni che vadano ad incidere sui principali fattori di interferenza della salute umana.
Traffico e viabilità	=	La variante non prevede sostanziali modifiche al carico urbanistico, né cambiamenti al piano che possano indurre modifiche percepibili al sistema della mobilità: non vi sono spostamenti o previsioni di aree o insediamenti che possano configurarsi come centri attrattori di traffico rispetto al piano vigente. Si dà atto che la variante non prevede variazioni insediative che possano interferire con la rete stradale di primo livello e con le penetrazioni urbane definite dal Piano delle infrastrutture, della mobilità delle merci e della logistica, né prevede interventi su queste infrastrutture. Le modifiche introdotte non sono pertanto tali da introdurre sorgenti puntuali per l'incremento degli attuali livelli di traffico.
Economia	=/+	Le modifiche introdotte si configurano come sostanzialmente irrilevanti ai fini economici; tutt'al più possono generare una, seppur limitata, maggior occupazione.

## 2.2) Carattere cumulativo degli impatti

L'analisi del carattere cumulativo degli impatti non viene focalizzata su punti particolari, in quanto le previsioni individuate sono ritenersi di bassa portata.

## 2.3) Natura transfrontaliera degli impatti

A seguito dell'emanazione della Direttiva 42/2001/CE e soprattutto nelle leggi di recepimento introdotte ai diversi livelli di governo del territorio, è stato posto l'accento sulla necessità di valutare la transfrontalierità degli effetti connessi a piani e programmi.

Affrontare una valutazione sulla natura transfrontaliera degli effetti connessi al livello di dettaglio territoriale della variante risulta difficoltoso, sia nei termini dei contenuti da sviluppare sia nei

<sup>1</sup> Come indicato nella relazione illustrativa di variante.

termini dei risultati attesi dal processo di verifica.

Da un'analisi dello scenario di sviluppo connesso alle modifiche proprie della variante in oggetto, si sostiene che gli interventi consentiti non provochino impatti di natura transfrontaliera tali da introdurre effetti negativi sulle matrici ambientali dell'area vasta o tali da rendere necessario un coinvolgimento delle autorità extra-confine.

#### **2.4) Rischi per la salute umana o per l'ambiente**

La localizzazione della modifica puntuale e la tipologia della variante proposta non è tale da individuare particolari rischi per la salute umana o per l'ambiente ed inoltre essa agisce in ampliamento di un'area produttiva esistente in un contesto artigianale-industriale, in linea pertanto con lo stato attuale.

#### **2.5) Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)**

La variante proposta prevede una sola modifica puntuale e l'impatto risulta quindi circoscritto alla zona che viene riclassificata, e comunque rientra all'interno dei limiti di flessibilità previsti al livello strutturale della pianificazione comunale.

Si può quindi ritenere che l'entità e l'estensione nello spazio degli impatti derivanti dall'approvazione della variante siano irrilevanti.

#### **2.6) Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale**

L'ambito oggetto di variazione non risulta interessato dalla presenza di aree di particolare valore naturalistico o culturale. Considerato il contesto sostanzialmente antropizzato su cui incide la modifica azzonizzativa ed essendo la stessa non interferente con gli elementi strutturanti/notevoli del paesaggio, si valuta che le modifiche previste non comportino interferenze significative alla componente paesaggistica.

Le verifiche affrontate all'interno del presente documento hanno comunque valutato le ricadute ambientali connesse alle previsioni, confermando la non sostanzialità della variante sia in termini strutturali che ambientali.

#### **2.7) Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo**

Le modifiche introdotte con la variante n. 18 al PRGC vigente non sono tali da comportare il superamento dei livelli di qualità ambientale, in quanto intervengono in contesti già urbanizzati/antropizzati, ma di dimensioni tali da non agire sulle principali componenti ecosistemiche.

#### **2.8) Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale**

All'interno del territorio comunale non si rilevano aree di particolare valenza ambientale; non sono presenti infatti siti riconosciuti da direttive comunitarie quali SIC (siti di interesse comunitario) o ZPS (zone a protezione speciale), se non a distanze ragguardevoli nei comuni di Medea e Sagrado.

E' invece presente un vincolo per acqua pubblica (canale Milleacque) ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (ex legge Galasso). La modifica non ricade all'interno della sua fascia di rispetto.

Rilevato che nel Comune di Visco non vi sono paesaggi riconosciuti o individuabili all'interno di disposti comunitari e nazionali, si conviene che le modifiche introdotte non abbiano interferenze sulla componente paesaggistica richiesta.

## **Conclusioni**

Sulla base dei contenuti e delle valutazioni affrontate all'interno del presente documento relativamente agli effetti ambientali riconducibili alla variante n. 18 al Piano regolatore vigente, si conclude che le previsioni introdotte con la variante non producono potenziali effetti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica.